



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro n. 3 - 28060 Casalino - tel. 0321/870112 - Fax 0321/870247

C.F./P.IVA 00467290037

e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it - web: www.comune.casalino.no.it

UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n. 5054

PROVVEDIMENTO di CANCELLAZIONE ANAGRAFICA per IRREPERIBILITÀ

(Art. 11, comma 1°, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394)

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Premesso che in data 19/11/2015 prot. n. 5073 veniva avviato d'ufficio un procedimento anagrafico per la verifica della dimora abituale della Signora ENRIQUEZ LOAYZA ALICIA ELENA VIA RONCAGLIONE n. 26;

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata;

Visto che a seguito degli opportuni accertamenti quali risultano allegati al presente provvedimento la persona sotto indicata risulta irreperibile e che, pertanto, ricorrono le indicazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera C) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente;

DISPONE

- la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente, per IRREPERIBILITÀ ACCERTATA a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, di:

Rapp. Par.	Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Cittadinanza
IS	ENRIQUEZ LOAYZA ALICIA ELENA	14/06/1966 - JUNIN (PER)	PERUVIANA

Già Residente/i in VIA RONCAGLIONE n. 26

e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia⁽¹⁾, con decorrenza dalla data odierna.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato all'interessato/a attraverso deposito nella casa comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché di inviare opportuna comunicazione ai seguenti uffici:

- al Prefetto - U.T.G. della Provincia di NOVARA ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223;
- alla Questura di NOVARA;
- all'Azienda U.S.L. di NOVARA
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione
- all'Ufficio Messì Notificatori

SEDE:

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di NOVARA entro 30 (giorni) dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR di TORINO nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni oppure, qualora si ritenga leso in un diritto

CASALINO, li 14/12/2015

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(Muzio Elisabetta)


